



==== Città di ====
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
====

Via Tizzoni 2 – CAP. 20063- C.F. e P.I. 01217430154

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME
MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. 19 APRILE
2017, N. 56**

Approvato con atto di G.C. n. ____ del _____

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Determinazione del fondo
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 – Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 6 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 7 – Modulazione del fondo
- Art. 8 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 9 – Suddivisione in lotti

CAPO II

Fondo per lavori

- Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 12 - Disciplina delle varianti
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 15 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 20 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 21 – Coincidenza di funzioni
- Art. 22 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

- Art. 23 – Liquidazione dell'incentivo
- Art. 24 – Conclusione di singole operazioni
- Art. 25 – Limite individuale ai compensi da corrispondere

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 26 – Ambito di applicazione del presente Regolamento
- Art. 27 – Ambito di applicazione delle discipline precedenti
- Art. 28 – Disposizione finale

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016;
- servizi e forniture di beni (per forniture di beni si intendono quelli inseriti tra le spese d'investimento), con esclusione di quelle relative a manutenzioni ordinarie, di importo pari o superiori a euro 40.000,00, che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, oltre all'obbligatorietà, per la costituzione del fondo, di nominare il direttore dell'esecuzione (parte finale comma 2 art. 113 D.Lgs. 50/2016).

Art. 3 Determinazione del fondo

1. Il fondo sarà pari ad un massimo del due per cento (2%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

2. L'ottanta per cento (80%) delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dagli artt. 11 e 16. Gli incentivi riconosciuti al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché dell'IRAP.

3. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle

banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 Destinatari

1. Sono destinatari della quota dell'ottanta per cento (80%) del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti;
- il personale della centrale unica di committenza (nel caso di intervento)

Art. 5 Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo

provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 7 Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, comprensivo dei costi per oneri sicurezza e Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 8 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 a termini dell'art. 17.

Art. 9 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (D.Lgs 50/2016 art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (D.Lgs. 50/2016 art. 3, lett. ggggg).

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 10 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale dei lavori pubblici, di cui al primo comma dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 o in altri atti equivalenti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, oppure ancora per i quali sia stato redatto il relativo progetto esecutivo-

Art. 11 Determinazione del fondo incentivante

1. L'importo del fondo incentivante è determinato applicando all'importo a base di gara, comprensivo dei costi di sicurezza, le aliquote previste per gli scaglioni sotto riportati con modalità progressiva (medesima modalità con cui viene calcolata l'imposta sul reddito persone fisiche):

da euro	a euro	%
0,00	500.000,00	2,00%
500.000,01	1.000.000,00	1,80%
1.000.000,01	2.000.000,00	1,50%
2.000.000,01	5.000.000,00	1,00%
oltre i 5.000.000,00		0,80%

Art. 12 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, qualora imputabili al soggetto destinatario dell'incentivo.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	percentuale
1) Responsabile unico del procedimento	35,00%
2) Programmazione della spesa	2,00%
3) Verifica preventiva dei progetti	5,00%
4) predisposizione e controllo delle procedure di gara (se interviene la C.U.C. tale quota deve essere suddivisa anche con il personale della C.U.C.)	10,00%
5) Direzione lavori e coordinatore della sicurezza (*)	40,00%
6) C.R.E. o collaudo tecnico amministrativo e statico	8,00%
Totale (lavori)	100,00%

(*) la quota del 40% è divisa tra il soggetto che esegue la D.L. e il coordinatore della sicurezza se previsto

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. I compensi vengono riconosciuti per servizi e forniture inseriti nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui al primo comma dell'Articolo 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché per servizi e forniture per i quali siano stati redatti i relativi progetti contenenti gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, ancorché non espressamente contenuti nel suddetto Programma Biennale degli acquisti, nonché per i servizi e le forniture che vengono acquisiti attraverso piattaforme MEPA e CONSIP; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 1 dell'art. 17 (valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara) viene ridotta del 50%. Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara, comprensivo dei costi di sicurezza, sia inferiore ad Euro 40.000,00.

Art. 15 Determinazione del fondo incentivante

1. L'importo del fondo incentivante è determinato applicando all'importo a base di gara, comprensivo dei costi di sicurezza, le aliquote previste per gli scaglioni sotto riportati con modalità progressiva (medesima modalità con cui viene calcolata l'imposta sul reddito persone fisiche, senza considerare alcuna franchigia, es. importo servizio a base di gara euro 50.0000,00 incentivo spettante 1% sull'intero importo, pari a euro 500,00):

da euro	a euro	%
40.000,00	500.000,00	1,00%
500.000,01	1.000.000,00	0,40%
1.000.000,01	2.000.000,00	0,30%
2.000.000,01	5.000.000,00	0,20%
oltre 5.000.000,00		0,10%

Art. 16 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 15, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato e confluisce nel fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 17 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	percentuale
1) Responsabile unico del procedimento	35%
2) Programmazione della spesa	2%
3) Valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara (se interviene la C.U.C. tale quota deve essere suddivisa anche con il personale della C.U.C.)	15%
4) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	5%
5) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità (**)	43%
Totale (servizi e forniture)	100%

(*) la quota del 15% è divisa dal RUP tra il soggetto che esegue la valutazione preventiva dei progetti (se incaricato) e il soggetto che predispone e controlla le procedure del bando

(**) la quota del 43% è divisa dal RUP tra il direttore dell'esecuzione e il soggetto che verifica la conformità del servizio o della fornitura

CAPO IV Norme comuni

Art. 18 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura massima del 40% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 19 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), l'incentivo è riconosciuto in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Art. 20 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili personalmente al RUP o alle altre figure inserite nel gruppo di lavoro e responsabili di tale fase, non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata, purché i ritardi siano imputabili personalmente al Direttore lavori, al RUP ed ai loro collaboratori responsabili di tale fase.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata, purché i ritardi siano imputabili personalmente a tali soggetti responsabili di tale fase.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili personalmente al personale incaricato di tale fase, non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata, sempreché i ritardi siano imputabili personalmente al Direttore lavori, al RUP ed ai loro collaboratori responsabili di tale fase.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 21 *Coincidenza di funzioni*

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5% sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 22 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 23 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.

2. Maturazione degli incentivi per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori.
Il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:

- per l'attività programmatiche/amministrative: ovvero di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 40% dell'intera aliquota RUP), il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione di ciascuna opera;
- per le fasi esecutive: direzione lavori, collaudo e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel restante 60% dell'intera aliquota RUP) il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

3. Maturazione degli incentivi per le attività riferite all'acquisizione di servizi.
Il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:

- per l'attività programmatiche/amministrative: ovvero di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 10% dell'intera aliquota RUP), il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione del servizio;
- per le fasi esecutive: direzione dell'esecuzione del contratto e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 80% dell'intera aliquota RUP) il diritto alla liquidazione matura al termine di ciascun anno solare e il totale dell'incentivo spettante viene suddiviso in base agli anni di durata del contratto;
- per le fasi finali: verifica di conformità e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel restante 10% dell'intera aliquota RUP) il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità o di atti equivalenti.

4. Maturazione degli incentivi per le attività riferite all'acquisizione di beni.
Il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:

- per l'attività programmatiche/amministrative: ovvero di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 50% dell'intera

aliquota RUP), il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione di ciascuna fornitura;

- per le fasi esecutive: direzione dell'esecuzione del contratto, collaudi/verifica di conformità e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel restante 50% dell'intera aliquota RUP) il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità o di atti equivalenti.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

6. Per particolari e motivate necessità sarà possibile prevedere delle liquidazioni, in deroga, con cadenza semestrale. Gli incentivi liquidabili saranno quelli maturati ai sensi del comma 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 24 Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 25 Limite individuale ai compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai contratti pubblici il cui progetto dell'opera o lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione relativi all'annualità 2018 e seguenti, solo ove il finanziamento del fondo incentivante sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

2. Il presente regolamento si applica ai contratti pubblici riguardanti l'acquisizione di beni e servizi i cui importi sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione relativi all'annualità 2018 e seguenti, solo ove il finanziamento del fondo incentivante sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 27 Ambito di applicazione delle discipline precedenti

1. Resta inteso che per le opere e lavori inserite negli Elenchi Annuali dei Lavori Pubblici, approvati contestualmente ai bilanci di previsione antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (ovvero antecedentemente al 19 aprile 2016), la disciplina che ne regola l'incentivo resta quella vigente al momento in cui le opere e lavori e in particolare le prestazioni sono state eseguite.

Art. 28 Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.